

renza il giorno in cui il saldo di IVA controverso avrebbe normalmente dovuto essere restituito, sarebbe contrario al principio di proporzionalità.

- (¹) GU C 370 del 24.12.1994.
 GU C 333 del 9.12.1995.
 GU C 46 del 17.2.1996.
 GU C 95 del 30.3.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 gennaio 1998

nel procedimento C-125/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal Finanzgericht dell'Assia, Kassel): Hartmut Simon contro Hauptzollamt Frankfurt am Main (¹)

(Prelievo supplementare sul latte — Scadenza — Art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1546/88 — Nozione di «prelievo eventualmente dovuto»)

(98/C 72/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-125/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht dell'Assia, Kassel (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Hartmut Simon contro Hauptzollamt Frankfurt am Main, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, H. Ragnemalm e G.F. Mancini (relatore), giudici, avvocato generale: M.B. Elmer, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 15 gennaio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 15, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, dev'essere interpretato nel senso che l'importo del prelievo eventualmente dovuto corrisponde, nell'ambito della formula A, all'importo oggettivamente dovuto dal produttore di latte a causa di un effettivo superamento del suo quantitativo di riferimento, anche nel caso in cui l'importo esatto sia stabilito soltanto dopo il controllo dei quantitativi consegnati, e il relativo pagamento scade alla data fissata dalla detta disposizione, vale a dire entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo prestabilito di dodici mesi, cioè al 30 giugno seguente.

- (¹) GU C 158 dell'1.6.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

15 gennaio 1998

nel procedimento C-113/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal du travail di Charleroi): Henia Babahenini contro Stato belga (¹)

(Accordo di cooperazione CEE-Algeria — Art. 39, n. 1 — Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale — Effetto diretto — Ambito d'applicazione — Assegno per minorati)

(98/C 72/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-113/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal du travail de Charleroi (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Henia Babahenini e Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 39, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità col regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 15 gennaio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 39, n. 1, dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 ed approvato in nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210, deve essere interpretato nel senso che osta al diniego da parte di uno Stato membro della concessione di una prestazione come l'assegno per minorati, previsto dalla sua normativa a favore dei cittadini nazionali che hanno la residenza nel detto Stato e a prescindere dallo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata, al coniuge minorato di un lavoratore algerino pensionato, che risiede con il marito nello Stato membro interessato, a causa della cittadinanza algerina e del fatto di non avere mai svolto alcuna attività lavorativa.

- (¹) GU C 142 del 10.5.1997.